

# ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

## GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), si comunica che in data 20 luglio 2010 Marco Tronchetti Provera & C. S.p.a. ("MTP") e Malacalza Investimenti S.r.l. ("Malacalza Investimenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI" o la "Società"), con particolare riferimento ad alcuni diritti concernenti la gestione sociale non ordinaria e il trasferimento delle azioni GPI. Alla data del presente estratto, la Società detiene il controllo, ai sensi dell'art. 93 del TUF, di Cam Finanziaria S.p.A., società con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano ("Camfin"), le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Donizetti, 20, capitale sociale di Euro 60.632.357,76 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03498200157, codice fiscale e partita IVA 03498200157.

### 2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto

La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie GPI possedute e conferite al Patto da MTP e Malacalza Investimenti (ciascuna una "Parte", e congiuntamente, le "Parti"), nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.

Aderente	Numero azioni possedute	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale delle azioni ordinarie emesse
MTP	72.160.011	72.160.011	66,67	61,89
Malacalza Investimenti	36.079.961	36.079.961	33,33	30,94
<b>Totale</b>	<b>108.239.972</b>	<b>108.239.972</b>	<b>100</b>	<b>92,83</b>

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni GPI che dovessero essere acquisite o sottoscritte dalla Parte, a qualsiasi titolo, direttamente ovvero indirettamente, nel periodo di durata del Patto.

### 3. Contenuto del Patto

#### 3.1 Organi sociali

##### 3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l'Assemblea di GPI delibere, di triennio in triennio, mediante il meccanismo del voto di lista, la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti di cui 4 nominati da MTP (tra i quali, su indicazione di MTP, saranno indicati il Presidente e l'Amministratore Delegato) e 3 nominati da Malacalza Investimenti (tra i quali, su indicazione di Malacalza Investimenti, sarà indicato il Vice-Presidente). Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, al Presidente e all'Amministratore Delegato siano attribuite ampie deleghe operative per la gestione della Società.

##### 3.1.2 Collegio Sindacale

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l'Assemblea di GPI delibere, di triennio in triennio, mediante il meccanismo del voto di lista, la nomina di un Collegio Sindacale composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui 2 componenti effettivi e un supplente eletti da MTP e un componente effettivo (cui sarà conferita la carica di Presidente) e un supplente eletti da Malacalza Investimenti.

##### 3.1.3 Cessazione della carica

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci designati da Malacalza Investimenti o MTP vengano a cessare dall'incarico, MTP e Malacalza Investimenti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, qualora si tratti di sostituire un consigliere, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di GPI) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituire.

### 3.2 Aumenti di capitale

Le Parti si sono impegnate a sottoscrivere pro-quota l'aumento di capitale a pagamento di GPI, riservato in opzione agli azionisti, deliberato dall'Assemblea di GPI in data 31 luglio 2009 per massimi Euro 14.999.920 milioni, volto a fornire a GPI i mezzi finanziari per esercitare i "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 - 2011" detenuti da GPI, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

Le Parti si sono impegnate, inoltre, a far sì che entro il 31 dicembre 2011 si riunisca un'Assemblea di GPI per discutere in merito a un'ulteriore operazione di aumento di capitale, o altra misura di patrimonializzazione di GPI per un ammontare complessivo non inferiore a Euro 12.500.000.

### 3.3 Materie riservate

#### 3.3.1 Materie riservate in Consiglio di Amministrazione di GPI

Le Parti hanno convenuto che le seguenti materie resteranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di GPI e che nessuna decisione in merito alle stesse potrà essere validamente assunta senza che almeno due degli amministratori designati da Malacalza Investimenti abbiano preso parte alla riunione e abbiano espresso voto favorevole:

- azioni di disposizione di qualsiasi tipo aventi ad oggetto le azioni Camfin detenute da GPI (oppure altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni Camfin), ad eccezione degli atti ad esito dei quali la partecipazione di GPI in Camfin libera da gravami sia superiore al 40% del capitale sociale;
- atti di acquisizione e di disposizione di qualsiasi tipo concernenti beni mobili e immobili - diversi dalle azioni Camfin (oppure altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni Camfin) - da parte di GPI o società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) per un valore superiore ad Euro 5.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- fusioni, trasformazioni, scissioni o liquidazioni, nonché ogni altra operazione straordinaria relativa a GPI o a società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) di valore superiore a Euro 10.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI in Camfin;
- assunzione di debito ulteriore rispetto a quello già esistente in capo a GPI o a società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) per un valore complessivo superiore a Euro 10.000.000;
- determinazione e verifica dei compensi degli amministratori investiti di cariche particolari e degli alti dirigenti di GPI o di società dalla stessa controllate (diverse da Camfin);
- operazioni con parti correlate effettuate da GPI o da società dalla stessa controllate (diverse da Camfin), ad eccezione delle operazioni effettuate con Camfin e società da questa controllate e/o partecipate;
- determinazioni o proposte del Consiglio di Amministrazione in merito a deliberazioni da proporre all'Assemblea di GPI in relazione alle materie indicate al successivo punto 3.3.2;
- determinazioni in merito all'esercizio del diritto di voto o altri diritti di GPI nell'Assemblea di Camfin in relazione (i) alla nomina o revoca degli amministratori di Camfin, nei soli limiti necessari a garantire il rispetto dei diritti di designazione spettanti a Malacalza Investimenti in base al patto parasociale avente ad oggetto le azioni Camfin sottoscritto in data 20 luglio 2010 tra MTP, GPI e Malacalza Investimenti; (ii) ad operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione diretta o indiretta di Malacalza Investimenti nel capitale sociale di Camfin; e (iii) ad operazioni di fusione, scissione, trasformazione e liquidazione di Camfin, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria relativa a Camfin avente un valore superiore a Euro 40.000.000.

#### 3.3.2 Materie riservate in Assemblea di GPI

Nessuna deliberazione sulle seguenti materie di competenza assembleare potrà essere validamente assunta nell'Assemblea di GPI senza il voto favorevole di Malacalza Investimenti:

- operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI o in Camfin;
- fusioni, trasformazioni, scissioni e liquidazioni, nonché ogni altra operazione straordinaria di valore superiore a Euro 10.000.000 per operazione o serie di operazioni collegate;

- modifiche statutarie relative all'oggetto sociale di GPI ovvero che pregiudichino i diritti spettanti a Malacalza Investimenti in GPI, nonché che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI.

#### 3.3.3 Stallo decisionale

Qualora non sia possibile deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 in conformità a quanto ivi indicato (lo "Stallo Decisionale"), le Parti avranno la facoltà di attivare una procedura che prevede, tra l'altro, di far sì che si tenga una nuova riunione dell'organo competente avente all'ordine del giorno la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale, fermo restando che prima di tale riunione le Parti si adopereranno per raggiungere una soluzione amichevole. Nel caso in cui ad esito di tale nuova riunione dell'organo competente lo Stallo Decisionale non fosse risolto, su richiesta della Parte interessata il socio accomandatario di MTP, da una parte, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di Malacalza Investimenti, dall'altra, si incontreranno personalmente per raggiungere una soluzione in merito allo Stallo Decisionale e, qualora quest'ultimo venga risolto, si procederà ad una nuova convocazione dell'organo competente in cui la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale sarà nuovamente inserita all'ordine del giorno. Nel caso in cui lo Stallo Decisionale non fosse risolto sulla base di quanto sopra indicato, la materia rispetto alla quale lo stesso si è determinato dovrà intendersi non approvata.

#### 3.4 Consultazione preventiva

Fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2, le Parti si impegnano a consultarsi reciprocamente prima della data stabilita per una riunione del Consiglio di Amministrazione e/o per una Assemblea di GPI aventi all'ordine del giorno una delle seguenti materie:

- distribuzioni in favore dei soci di GPI;
  - particolari decisioni su materie di natura industriale e/o strategica attinenti allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e alle collaborazioni e progetti in settori di comune interesse sviluppati tra Malacalza Investimenti e GPI e società da questa partecipate;
  - investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali di valore superiore ad Euro 2.000.000 per operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
  - nella misura in cui non rientri nella lettera (e) del precedente punto 3.3.1, ristrutturazione del debito esistente e accordi aventi a oggetto la posizione debitoria di GPI per un valore superiore ad Euro 4.000.000;
  - deliberazioni su *budget* e *business plan* di GPI.
- Qualora all'esito della consultazione MTP e Malacalza Investimenti manifestino la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole), ciascuna di esse farà sì che, nei limiti consentiti dalla legge, i propri rappresentanti si esprimano nell'organo competente coerentemente alla decisione adottata. Qualora la consultazione dovesse concludersi con una manifestazione non concorde di una delle Parti sulla proposta avanzata, MTP potrà alternativemente decidere (i) di far sì che la proposta sia ritirata e la relativa decisione non sia adottata, ovvero (ii) di proseguire nella proposizione e fare quanto in proprio potere affinché la proposta sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei propri rappresentanti negli organi competenti di GPI, senza alcun obbligo o limitazione nei confronti di Malacalza Investimenti.

#### 3.5 Limiti al trasferimento di azioni GPI

##### 3.5.1 Lock-up

Le Parti si sono impegnate a non trasferire le azioni GPI da ciascuna detenute fino allo scadere del primo anno dalla sottoscrizione del Patto.

##### 3.5.2 Diritto di co-vendita

Nel caso in cui MTP intenda trasferire a un terzo acquirente (ovvero costituire diritti reali a favore di terzi sulle) azioni GPI da essa detenute (la "Partecipazione GPI") e Malacalza Investimenti non abbia esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante sulla Partecipazione GPI ai sensi di statuto (ovvero il trasferimento non si sia comunque perfezionato), Malacalza Investimenti avrà la facoltà di richiedere a MTP di trasferire al terzo acquirente ad un prezzo per azione pari a quello che quest'ultimo pagherà per la Partecipazione GPI: (i) tutte le azioni GPI detenute da Malacalza Investimenti, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la partecipazione detenuta da MTP in GPI risultasse inferiore al 50% più un'azione del capitale di GPI; oppure (ii) una percentuale delle azioni GPI detenute da Malacalza Investimenti uguale alla percentuale rappresentata dalla Partecipazione GPI rispetto alla partecipazione complessivamente detenuta da MTP nel capitale sociale di GPI, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la partecipazione detenuta da MTP in GPI risultasse superiore al 50% più un'azione del capitale di GPI.

Le Parti hanno convenuto che nel caso di cui al precedente punto (i), qualora il diritto di co-vendita fosse esercitato entro la data della prima scadenza del Patto, Malacalza Investimenti avrà il diritto di ottenere da MTP un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello corrisposto dal terzo acquirente, da calcolarsi con le modalità indicate nel Patto.

##### 3.5.3 Trasferimenti consentiti

Le disposizioni del Patto relative al lock-up e al diritto di co-vendita di cui ai precedenti punti 3.5.1 e 3.5.2, nonché la clausola di prelazione statutaria di cui al successivo punto 3.7 (e richiamata nel Patto), non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di un soggetto che controlla, è controllato da o è soggetto a "comune controllo" (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, cod. civ., a condizione che il soggetto cessionario aderisca al Patto assumendone tutti i relativi impegni e obblighi e la Parte trasferente risponda in solido con questi per l'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto.

#### 3.6 Iniziative relative a GPI

MTP e Malacalza Investimenti, qualora lo ritengano utile ed opportuno, si impegnano a sottoporsi reciprocamente in via prioritaria ogni nuova iniziativa imprenditoriale che ciascuna Parte intenda intraprendere direttamente o indirettamente nell'ambito dei settori in cui GPI e le società controllate da GPI operano, diversi e non concorrenti rispetto a quelli in cui operano Camfin e le sue partecipate.

#### 3.7 Nuovo statuto di GPI

Le Parti si sono impegnate a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, le previsioni del Patto descritte ai precedenti punti 3.1, 3.3.1 e 3.3.2 fossero riflesse nello statuto sociale di GPI. Il nuovo testo dello statuto, adottato dall'Assemblea straordinaria dei soci di GPI in data 20 luglio 2010, prevede anche una clausola di prelazione sul trasferimento delle azioni di GPI.

#### 3.8 Altri impegni

Qualora sia perfezionato il trasferimento, in tutto o in parte, della partecipazione, pari al 26,19% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. detenuta direttamente e indirettamente da Camfin (la "Partecipazione Pirelli"), Malacalza Investimenti avrà facoltà di richiedere la scissione parziale e non proporzionale di GPI mediante trasferimento a favore di una società interamente partecipata da Malacalza Investimenti di un compendio patrimoniale che dovrà in ogni caso comprendere almeno una quota - proporzionale alla partecipazione detenuta da Malacalza Investimenti in GPI - della partecipazione detenuta da GPI nel capitale sociale di Camfin, oltre che, in misura sempre proporzionale, elementi patrimoniali passivi di GPI.

#### 4. Durata del Patto

Il Patto avrà durata fino al 20 luglio 2013 e si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio qualora nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 mesi prima del 20 luglio 2013 e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all'altra Parte entro il corrispondente termine del successivo periodo di durata del Patto.

Malacalza Investimenti ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Patto, qualora sia perfezionato il trasferimento a terzi, di tutta o parte, della Partecipazione Pirelli.

Il Patto, inoltre, cesserà di avere automaticamente efficacia (i) nel caso in cui la partecipazione complessivamente detenuta da Malacalza Investimenti in GPI divenga pari o superiore alla partecipazione complessivamente detenuta da MTP in GPI, ovvero (ii) nel caso in cui Malacalza Investimenti cessi di detenere almeno il 20% delle azioni con diritto di voto di GPI.

#### 5. Controllo

Il Patto non influisce sul controllo di diritto esercitato ai sensi dell'art. 93 del TUF da Marco Tronchetti Provera, per il tramite di MTP, su GPI.

#### 6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Milano.